

Roma

7 aprile 2011

Prot. USI/000662

Spettabili Segreterie Nazionali

- Dircredito-FD
- Fabi
- Fiba-Cisl
- Fisac-Cgil
- Sinfub
- Ugl Credito
- Ulca
- Unità Sindacale Falcri Silcea



**Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito – Ipotesi di riforma – Ricognizione delle posizioni delle Parti – Verbale d'incontro del 24 gennaio 2001 (pos. AS/2120.7)**

Come noto il Fondo di solidarietà del settore del credito è stato istituito, in una fase storica di profonda crisi del settore e nell'imminenza di una generale ristrutturazione del medesimo, sulla base del Protocollo sul sistema creditizio del 4 giugno 1997 e dell'accordo quadro del 28 febbraio 1998, perché le imprese del settore del credito, pur potendo applicare la legge n. 223 del 1991 sui licenziamenti collettivi, erano sprovviste di ammortizzatori sociali.

La finalità della specifica disciplina introdotta sulla base di accordo tra le Parti contrattuali recepito nel D.M. 28 aprile 2000 n. 158, anche ai sensi del D.M. 27 novembre 1997, n. 477, era quella di definire misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ex art. 2, comma 28, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

Il Fondo di solidarietà ha consentito alle banche, in oltre un decennio di applicazione, di affrontare, nell'ambito di un modello di relazioni sindacali concertativo, l'emergenza occupazione con le proprie forze, accompagnando alla pensione oltre 30.000 dipendenti in condizioni di massimo equilibrio sociale e ricercando sempre il più ampio consenso sindacale e delle persone, autofinanziando gli interventi senza gravare su risorse pubbliche.

E ciò senza che i lavoratori del nostro settore, anche se licenziati, fruissero dell'indennità di disoccupazione pur a fronte di una onerosa contribuzione a carico delle imprese versata ogni anno.

Nel tempo, tuttavia, gli oneri a carico delle imprese sono aumentati anche per effetto delle modifiche intervenute al sistema fiscale rispetto a quanto previsto al momento della creazione del Fondo: solo questa variazione ha inciso per oltre il 10%. Si riporta in allegato un elenco dettagliato degli interventi che hanno generato, con riferimento alle prestazioni straordinarie, un aggravio di oneri per le aziende.

In più occasioni abbiamo condiviso – realizzando iniziative congiunte nei confronti dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, rimaste purtroppo senza riscontro – il fatto che le misure previste dal Regolamento del Fondo, soprattutto per la gestione degli esuberanti, fossero divenute onerose e non risultassero più pienamente adeguate rispetto alle necessità del sistema creditizio.

Tale situazione, divenuta ancor più gravosa negli ultimi anni a causa dei cambiamenti determinati dalla situazione economica del Paese e dalla crisi finanziaria che ha visto ridurre drasticamente i ricavi e la redditività delle imprese è ulteriormente peggiorata – come abbiamo avuto modo di evidenziare con lettere congiunte ai citati Ministeri – per effetto delle norme adottate con la manovra finanziaria (l. 30 luglio 2010, n. 122).

In questo scenario, abbiamo ritenuto improcrastinabile una riforma del Fondo di solidarietà, nella prospettiva di riordinare la relativa disciplina e di ricondurre la stessa all'impostazione originaria e quindi ad un assetto più adeguato alle attuali esigenze del settore, valorizzando meglio tutti gli elementi positivi sin qui emersi, nonché parti non sviluppate adeguatamente.

Analoga esigenza aveva, d'altra parte, già formato oggetto del verbale di riunione del 20 giugno 2007 con il quale, nel riconoscere i maggiori oneri a carico delle imprese sul piano fiscale derivanti dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, avevamo convenuto sulla volontà di rilanciare ed accrescere, anche ripristinando il richiamato originario regime fiscale, l'efficacia del Fondo quale strumento prioritario di equilibrio sociale, valorizzandone la funzione di ammortizzatore del settore.

Con il Protocollo in tema di mercato del lavoro ed occupazione del 16 dicembre 2009 abbiamo nuovamente concordato sulla sopravvenuta maggiore onerosità della disciplina del Fondo e sulla sua inadeguatezza rispetto alle necessità delle imprese e dei lavoratori indotte anche dalle modifiche organizzative e produttive determinatesi nel tempo. A

questo accordo ed al successivo verbale di riunione del 3 febbraio 2010 si devono, in particolare, le modifiche introdotte per quanto riguarda la c.d. sezione emergenziale.

Le misure definite con il D.M. 26 aprile 2010, n. 51635 – attuativo del Protocollo 16 dicembre 2009 – se, da un lato, hanno avuto certamente il pregio di rendere più agevole l'accesso alle prestazioni del Fondo e di ampliare la platea dei destinatari delle prestazioni introducendo, fra l'altro, quelle "emergenziali", rispondendo così tempestivamente agli interessi ed alle sollecitazioni di parte sindacale, dall'altro non hanno inciso sui problemi strutturali del Fondo, né hanno individuato soluzioni che potessero ridurre gli oneri a carico delle imprese.

Nel mese di luglio 2010 Vi abbiamo manifestato la nostra volontà di modificare la disciplina del Fondo e, agli inizi di ottobre, Vi abbiamo presentato una proposta di modifica del relativo Regolamento, con l'obiettivo di giungere in tempi brevi ad un'intesa.

Nel mese di novembre 2010, avendo registrato risposte insoddisfacenti da parte Vostra, Vi abbiamo informato di aver richiamato gli Associati a considerare attentamente gli oneri di un eventuale, ulteriore utilizzo del D.M. n. 158 del 2000: proprio in ragione della predetta accresciuta onerosità, abbiamo invitato le aziende a valutare attentamente l'eventuale utilizzo del fondo, ferma restando, naturalmente, l'autonomia di ciascun gruppo o impresa.

Nel contempo, abbiamo interessato i Ministeri competenti al fine di conoscere le modalità con le quali provvedere con urgenza ad un riordino complessivo del Fondo e a modifiche del suddetto D.M. n. 158 del 2000 idonei a ridurre in maniera sensibile gli oneri, anche nella prospettiva di evitarne l'abrogazione.

Ciò nondimeno, abbiamo continuato a prestare alla materia la massima attenzione, sottoscrivendo gli ulteriori accordi del 21 dicembre e del 28 dicembre 2010 relativi, rispettivamente, alla sospensione del contributo ordinario dello 0,50% anche per l'anno 2011 ed alla risoluzione di una serie di questioni interpretative finalizzate a rendere più rapida e certa l'applicazione della più volte richiamata sezione emergenziale.

Nell'ultimo incontro del 28 febbraio 2011 abbiamo dovuto prendere atto con rammarico della permanenza di posizioni divergenti sulla riforma del Fondo, che non ci sono sembrate sanabili. Abbiamo comunque ritenuto responsabilmente di compiere entrambi separate, ulteriori riflessioni sulle rispettive posizioni.

Da allora, peraltro, non sono pervenuti da parte Vostra segnali incoraggianti al fine di una possibile svolta positiva del negoziato.

Per quanto ci concerne, pur avendo apprezzato i Vostri sforzi intesi a formulare una proposta unitaria nella prospettiva di una riduzione degli oneri a carico delle imprese, abbiamo dovuto constatare come tale proposta avrebbe determinato risultati complessivamente inferiori a quelli che, nel tempo, si verificheranno in via inerziale per effetto del progressivo aumento dei lavoratori che accederanno alla pensione A.G.O. con il c.d. sistema "misto".

Tutto ciò premesso, riteniamo pertanto di dover confermare la nostra valutazione negativa rispetto alle posizioni da Voi espresse che non consentono di giungere ad una soluzione condivisa circa la riforma della disciplina del Fondo di solidarietà.

In questo contesto, al fine di preservare tuttavia gli ambiti di operatività del Fondo, riteniamo comunque necessario riportarne l'applicazione alla sua originaria valenza.

In proposito, sottolineiamo peraltro che nel corso del negoziato è emersa una Vostra lettura del verbale di incontro del 24 gennaio 2001 che Vi ha radicato nella convinzione, da noi non condivisa, che tale intesa abbia alterato la portata normativa del D.M. n. 158 del 2000 in direzione di una più marcata, se non esclusiva, modalità di accesso volontario alle prestazioni straordinarie del Fondo. Ciò ha indotto, anche in soggetti terzi, interpretazioni e giudizi sulla anzidetta questione della volontarietà e sulla questione più generale dell'assetto del Fondo che risultano destituiti di fondamento giuridico.

Più specificamente, la Vostra volontà pressoché generalizzata di concepire il ricorso al Fondo solo su base volontaria non ha consentito di garantire l'applicazione dei "criteri di scelta" previsti dal Regolamento, con un duplice effetto negativo: le richieste di incentivo per l'accesso al Fondo dei volontari e il mantenimento in servizio degli aventi diritto a pensione, anche con quaranta anni di contribuzione, per i quali, invece, la normativa prevede l'uscita prioritaria.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo, in conclusione, indispensabile superare il predetto verbale d'incontro e conseguentemente procedere, ad ogni conseguente effetto, alla disdetta dello stesso che, pertanto, cesserà di esplicare i propri effetti a far tempo dal 1° luglio 2011.

Sarà comunque nostra cura richiamare l'attenzione degli Associati che dovessero attivare procedure di riorganizzazione e/o ristrutturazione tali da determinare eccedenze di personale e procedere alla conseguente risoluzione dei rapporti di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 158 del 2000, a valutare – nello spirito originario degli accordi fra le Parti – la possibilità di favorire preliminarmente, in via gestionale, la volontarietà, qualora la platea degli interessati lo consentisse.

Distinti saluti.

  
Giovanni Sabatini  
Direttore Generale

*ALLEGATO*

**Interventi che hanno generato un aggravio di oneri per le aziende con riferimento all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà**

- Abrogazione del regime fiscale agevolato (50% dell'aliquota TFR) realizzata dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del c.d. decreto "Bersani" 4 luglio 2006, n. 223.
- Modifiche dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (legge n. 243 del 2004) che hanno introdotto il c.d. "scalone" con conseguenti effetti in termini di prolungamento della permanenza al Fondo. Successivamente le istruzioni applicative dell'Inps relative alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 hanno escluso il ripristino dei previgenti meno gravosi criteri di accesso ai trattamenti pensionistici rispetto ai lavoratori già esodati percettori dell'assegno straordinario.
- Legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha realizzato il prolungamento delle c.d. "finestre" (gli interventi nei confronti del Governo hanno consentito la sterilizzazione degli effetti limitatamente ai soli lavoratori già esodati alla data di entrata in vigore del provvedimento di legge).
- Orientamenti INPS del 2001 relativi agli obblighi in capo al datore di lavoro circa il versamento della contribuzione correlata fino alla maturazione di entrambi i requisiti pensionistici (anagrafico e contributivo) e non solo fino alla maturazione dell'anzianità contributiva minima. Tale orientamento è stato poi ratificato dalle Parti con il Verbale di accordo del 12 febbraio 2005.
- Risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2003 di interpretazione del regime fiscale agevolato degli assegni straordinari (secondo cui ai fini dell'applicazione dell'abrogato regime fiscale rilevava il solo possesso del requisito anagrafico al momento dell'accesso al Fondo e non la sua successiva maturazione).